

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1992

Trasferimento della «Rocca della Cittadella» della città di Ancona alla regione Marche

ONOREVOLI SENATORI. — Sul colle prospiciente il porto di Ancona esiste un compendio denominato «La Cittadella e campo trincerato» costituito da un'ex antica costruzione militare e da un ampio terreno circondato da mura della superficie di circa 10 ettari.

Nell'ambito della «Rocca della Cittadella», cui si accede con una galleria lunga circa 27 metri lineari, si trovano quattro fabbricati, in parte collegati fra loro anche con un sistema di cunicoli e gallerie, in stato di abbandono, di antica o vecchia costruzione, in mediocre e cattivo stato di conservazione e pessimo di manutenzione.

La costruzione principale e più antica, con spessi contrafforti e locali a volta, composta di due piani ed ammezzato, ha la superficie coperta di 876 metri quadrati, la

superficie lorda di 1.993 metri quadrati ed il volume di 10.016 metri cubi.

Un altro fabbricato di due piani ha la superficie coperta di 761 metri quadrati, la superficie di 1.592 metri quadrati ed il volume di 8.089 metri cubi.

Il terzo manufatto, composto da piano seminterrato e piano rialzato, ha la superficie coperta di 434 metri quadrati, la superficie lorda di 666 metri quadrati ed il volume di 2.395 metri cubi.

Il quarto è una piccola costruzione in parte seminterrato e con due piani sovrastanti della superficie coperta di 114 metri quadrati, lorda di 245 metri quadrati e del volume di 802 metri cubi.

Esistono inoltre altri due locali di cui uno in rovina, su un solo piano, della superficie lorda di 136 metri quadrati e volume di 595

metri cubi; ed alcuni piccoli vani siti nel sottoscala e nel sottocamminamento, ubicati fra il primo ed il secondo fabbricato.

Gli edifici che costituiscono nell'insieme un pregevole complesso di edilizia militare, di secoli diversi, rischia il totale decadimento e l'assenza di interventi di ristrutturazione impediscono di fatto ogni loro utilizzazione e l'accesso alla stessa area in cui insistono, posta in uno dei punti di maggior rilievo paesaggistico della città di Ancona.

Da alcuni anni il compendio risulta essere in concessione insieme alla restante area al comune di Ancona con utilizzazione di parco pubblico.

Il comune di Ancona ha ormai da tempo realizzato studi e progettazioni di massima per l'utilizzazione del complesso di immobili della «Rocca della Cittadella» che hanno trovato limiti di attuazione nella carenza di disponibilità di risorse finanziarie da parte dell'ente locale.

Recentemente è stata raggiunta un'intesa con la regione Marche che, su proposta del comune di Ancona, ha dichiarato la disponibilità all'acquisto dell'antica fortezza.

Lo scopo di fondo è quello di restaurare detto monumento per poi destinarlo a funzioni pubbliche, garantendo in tal modo anche la permanente e totale fruizione del parco da parte dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a trasferire alla regione Marche gli immobili demaniali costituenti il complesso «Rocca della Cittadella» della città di Ancona distinti nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 15 con il mappale numero 310 e nel nuovo catasto terreni al foglio 15 con il mappale numero 161 per il prezzo di lire 1.430.000.000 così come stabilito dall'Ufficio tecnico erariale di Ancona.

Art. 2.

1. Gli immobili di cui all'articolo 1 entreranno a far parte dei beni demaniali della regione Marche e manterranno i vincoli storico-artistici e monumentali esistenti.

Art. 3.

1. La destinazione dei beni oggetto del trasferimento sarà determinata dalla regione Marche, di intesa con il comune di Ancona e comunque in armonia con le previsioni urbanistiche di quel comune.

2. Dovrà comunque essere garantito l'uso pubblico degli immobili trasferiti.

Art. 4.

1. I vincoli di cui agli articoli 2 e 3 non potranno essere mutati nè gli immobili acquisiti potranno essere utilizzati a fini di lucro.

Art. 5.

1. Resta ferma la necessità del nulla osta della soprintendenza competente sui singoli progetti di intervento sugli immobili di cui all'articolo 1, ai sensi delle disposizioni vigenti ed in particolare in conformità della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 6.

1. La regione Marche provvederà al pagamento del prezzo convenuto alla data di stipula della vendita utilizzando le disponibilità finanziarie del proprio bilancio.

2. La consegna dell'immobile dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di approvazione del contratto da stipularsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.